

CONTRATTO D'APPALTO

Per l'affidamento della progettazione esecutiva ed i lavori di dei lavori di demolizione e ricostruzione della nuova sede della stazione territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestali sito nel Comune di Montereale (AQ), via dei Cappuccini CIG ----- - CUP G88C18000130001.

Tra

l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Abruzzo e Molise (di seguito "Agenzia" o "Stazione Appaltante"), con sede in Piazza Italia, n. 15 - 65121 Pescara, (c.f. 06340981007), con indirizzo di posta elettronica certificata dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it, nella persona del Direttore Regionale -----, nato a ----- il ----- e domiciliato per la carica presso la sede della predetta Direzione Regionale, munito dei necessari poteri in virtù del Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30/08/2019, nonché dei poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia giusta con Determinazioni n. --, prot. n. ----- del ----- e Comunicazione Organizzativa n. -- del -----, dotato di firma digitale n. ----- rilasciata da ----- in corso di validità e non revocata;

e

il **sig. -----**, nato a ----- il ----- residente a -----, via -----, C.F. - -----, dotato di firma digitale rilasciata da ----- n. ----- in corso di validità e non revocata, il quale interviene in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico ---- con sede in -----, via ----- n. ----, -----, C.F. e P.I.V.A. ----- -, R.E.A. --- - -----, indirizzo PEC: -----@pec.it (di seguito denominato "Appaltatore/Affidatario/Aggiudicatario/Operatore economico" e, unitamente all'Agenzia del Demanio, "le Parti").

si premette che:

- lo Stato è proprietario dell'immobile ubicato in Comune di Montereale (AQ) via dei Cappuccini, scheda patrimoniale identificativa AQB1697, già sede della Caserma dei Carabinieri, da destinare

a futura sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Stazione Carabinieri Forestali di Montereale (stazione doppia);

- con Determina a contrarre n. 53, prot. 13540 del 28/11/2018, è stata indetta una procedura aperta finalizzata all'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento denominato *"Demolizione e ricostruzione della nuova sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestale di Montereale (AQ)"*, definito "di importanza essenziale", ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del D.L. 189/2016 ed inserito, attualmente, nell'elenco unico allegato all'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 109 del 21 novembre 2020 (Id. Ord. 41);

- con Determina n. 29, prot. n. 2019/6374/DRAM del 12/06/2019 è stato aggiudicato l'appalto innanzi indicato stipulando il relativo contratto di affidamento, rep. n. 281 del 23/07/2019, con il RTI Sinergo S.p.a., (C.F. e P.IVA 03877160279);

- il progetto definitivo restituito dall'operatore economico RTI Sinergo S.p.a. è stato verificato e validato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, con nota prot. n. 14713 del 03/12/2020;

- con Determina a contrarre n- ---, prot. n- ---- del ----- è stata successivamente indetta una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 59, comma 1, e 36, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016 per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, dell'incarico di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione della nuova sede della Stazione territoriale dei Carabinieri e Carabinieri Forestali in Comune di Montereale, i cui contenuti sono stati dettagliati in apposito Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, nella Specifica Metodologica BIM per la Progettazione nonché nella Specifica Metodologica BIM per il Rilievo, all'uopo predisposti;

- l'Appaltatore è stato, dunque, individuato all'esito della procedura esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con Determina n. ----- di aggiudicazione dell'appalto per l'importo di € ----- al netto del ribasso del -----% offerto per l'attività di progettazione e di € ----- al netto del ribasso del -----% offerto per l'esecuzione dei lavori, per

un importo complessivo “a corpo” pari a € ----- di cui € ----- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, escluso Iva e oneri previdenziali e assistenziali;

- sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura dichiarati in sede di gara, effettuate dalla Stazione Appaltante anche attraverso la consultazione del casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e su AVCPass;

- l'Operatore Economico dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali posti a base di gara e (*eventuale*: avendo eseguito in data ----- un sopralluogo sul sito oggetto dell'appalto) di ben conoscere le condizioni dei luoghi, della viabilità d'accesso e per verificare tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione dei lavori, sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, prezzi che rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto;

- l'Appaltatore, altresì, di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori oggetto di appalto;

- (*eventuale*) l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all'art. 105, commi 2 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- l'operatore economico ha presentato il patto di Integrità con cui si è obbligato in fase di selezione e di esecuzione degli interventi commissionabili, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

- nelle dichiarazioni integrative della domanda di partecipazione l'Appaltatore ha dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato i limiti stabiliti nell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 ai fini del conferimento degli incarichi in relazione a servizi tecnici da svolgere;

- l'operatore economico ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto: 1) polizza fideiussoria n. ----- emessa dalla compagnia ----- il -----, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il cui importo garantito è di Euro -----,

2) polizza n. ----- emessa il ----- dalla compagnia ----- con scadenza al -----
---, di importo garantito pari ad Euro -----, quale garanzia di responsabilità civile per danni
causati a terzi, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'esecuzione
dei lavori, polizza ex art. 24 del D.lgs. 50/2016 n. ----- emessa il ----- dalla compagnia -
----- con scadenza al ----- per la copertura dei rischi di natura professionale
(eventuale) 4) polizza a garanzia dell'anticipazione di cui all'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e
dell'importo di Euro ----- previsto dall'art. 35 del Capitolato speciale d'appalto_ NA, da
svincolare secondo quanto previsto dal medesimo art. 35 comma 18 del Codice di cui all'art. 35
comma 18 del Codice;

- l'Appaltatore dichiara di aver conosciuto ed approvato i documenti predisposti ai fini della
procedura di gara e tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo;

- l'operatore economico ha presentato il patto di Integrità con cui si è obbligato in fase di selezione
e di esecuzione degli interventi commissionabili, di improntare i propri comportamenti ai principi di
lealtà, trasparenza e correttezza;

- al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di
interesse di cui all'art. 42, comma 4 del Codice, nonché a norma dell'art. 34, comma 4, del D.L.
189/2016, essendo preclusa la partecipazione alla gara a tutte quelle imprese per le quali l'ing.
Francesco Coccianti, aggiudicatario dell'incarico di Direttore dei Lavori per l'appalto in oggetto,
abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici (quali quelli di legale
rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero
rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20 maggio 2016 n. 76) con il
titolare o con chi riveste cariche societarie delle stesse, è stata acquisita preventivamente apposita
autocertificazione da parte del Direttore lavori, trasmessa in copia anche all'Ufficio Speciale della
Ricostruzione, competente all'effettuazione delle verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità di quanto dichiarato in merito all'insussistenza della predetta causa di incompatibilità
con le imprese affidatarie;

- l'intervento è finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui
all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, come previsto dall'art. 9 dell'Ordinanza del

Commissario Straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 e all'art. 11 dell'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 e subordinato alla previa erogazione del contributo riconosciuto per il singolo appalto;

- il progetto esecutivo predisposto dall'Appaltatore è stato ritenuto meritevole di approvazione ed è stato redatto entro il termine di 60 giorni previsto nel Capitolato speciale d'Appalto (*OPPURE eventuale*: non è stato completato nel termine di 60 giorni previsto nel Capitolato speciale d'Appalto e, a norma di quanto previsto dall'art. 6, co. 7, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56/2018, per il ritardo di xx giorni sono state applicate le penali previste nell'art. 4, co. 3, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 18 del 3 aprile 2017, quantificate in complessivi Euro xxxxxxxxxx;

- le parti contraenti hanno stabilito di addivenire alla stipulazione del presente contratto a norma di quanto previsto dalle disposizioni sulla procedura accelerata contenute nell'art. 6 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 58 del 10 maggio 2018.

Tutto ciò premesso, le parti costituite, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse e Documenti

Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, quali:

- A) Patto d'integrità;
- B) Scheda fornitore;
- C) l'Offerta economica.

Si intendono altresì parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti, depositati agli atti della Stazione Appaltante, che l'Appaltatore dichiara di aver conosciuto ed approvato ed in particolare:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il Progetto esecutivo (comprensivo di tutti gli elaborati, i Piani, le Relazioni tecniche e specialistiche e dei grafici di progetto);
- il Capitolato Speciale d'Appalto_CSA NA contenuto nel Progetto definitivo;

- il Capitolato Speciale d'Appalto_CSA NT contenuto nel Progetto definitivo;
- il Capitolato "BIMSM - Specifica Metodologica As-Built";
- il Computo metrico e Computo metrico estimativo;
- l'Elenco Prezzi Unitari;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;
- l'offerta tecnica presentata;
- le polizze di garanzia richiamate in premessa.

Articolo 2 - Oggetto e obblighi dell'Appaltatore

L'Agenzia affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione della nuova sede della Stazione territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestali sito nel Comune di Montereale (AQ), via dei Cappuccini. L'appaltatore si impegna all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati, conformemente a quanto previsto nell'art. 1.

L'appaltatore si obbliga formalmente e legalmente ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le opere di cui al progetto esecutivo, ad osservare tutte le norme e a sottostare agli obblighi, oneri, patti e condizioni stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Tutte le opere concernenti il presente contratto dovranno essere eseguite in conformità agli elaborati tecnici, al Cronoprogramma ed al Piano di Sicurezza e Coordinamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

Il Progetto esecutivo costituisce elemento contrattuale vincolante per l'esecuzione dei lavori.

Eventuali variazioni quantitative o qualitative delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo rispetto a quelle contenute nel progetto definitivo non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei

materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

L'appaltatore è tenuto, sotto la propria responsabilità, al per buon ordine e alla custodia del cantiere ed al rigoroso rispetto della disciplina prevista nel Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3 - Tempi di esecuzione

In conformità a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni **320 (trecentoventi)** naturali, successivamente all'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell'esecutore. Dalla data di sottoscrizione del verbale, da parte del Direttore dei lavori e d'appaltatore, decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Le lavorazioni e le attività previste devono essere iniziate ed eseguite secondo quanto riportato nel Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 4 - Corrispettivi e Pagamenti

L'ammontare dell'appalto resta stabilito in complessivi € -----, di cui € ----- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

(Eventuale: Il prezzo pattuito tiene conto della decurtazione effettuata per l'applicazione delle penali previste a causa del ritardo nella consegna del progetto esecutivo, determinate come indicate nel successivo art. 5, determinate in € ----- sull'importo contrattuale).

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 7, del D.P.R. 207/2010, perciò il predetto importo contrattuale resta fisso e invariabile e in nessun caso può essere soggetto a variazione.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione dell'appalto ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l'esecuzione del servizio e dei lavori.

L'erogazione del corrispettivo nei confronti dell'Appaltatore è subordinata anche alla produzione di copia delle fatture quietanzate, attestanti l'avvenuto pagamento, da parte dell'Appaltatore, dei subappaltatori per le attività oggetto di subappalto secondo quanto meglio specificato nell'art. 57 del Capitolato speciale d'appalto_CSA NA.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA (KY5J0D), il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal RUP preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, il CIG ----- - CUP G88C18000130001, nonché il numero di riferimento del presente contratto (*eventuale*: e la dicitura "*Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972*" - *Split Payment*). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato negli allegati denominati "*Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010*" (All. ---) compilate dall'Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008 preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Sulle somme trattenute a qualsiasi titolo dalla S.A. non saranno corrisposti interessi.

Articolo 5 – Pagamenti in acconto e a saldo

In conformità a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare gli artt. 35 "*Anticipazione del prezzo*", 37 "*Pagamenti in acconto*", 38 "*Pagamenti a saldo*", i pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'appalto, ad avvenuta erogazione del contributo da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, saranno effettuati durante l'esecuzione dei lavori ed in base a certificati

rilasciati ogni volta che il credito dell'Impresa, dedotto del ribasso d'asta, raggiunga l'importo di € 400.000,00 al netto delle ritenute di garanzia da calcolarsi a termini delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e compatibilmente con le disponibilità di cassa.

L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà nei termini di legge.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre che a quanto stabilito dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto ed avverrà entro (trenta) giorni dall'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 6 - Penali, ritardi e sospensioni

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (UNO per mille) dell'importo contrattuale, fatta salva la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui l'importo della penale superi il predetto limite del 10%, secondo quanto stabilito nell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto_NA.

(Eventuale: Le penali applicate per il ritardo di xx giorni nella consegna della progettazione esecutiva rispetto al termine di 60 giorni stabilito nei documenti di gara sono state determinate, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, co. 7, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56/2018 e dell'art. 4, co. 3, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 18 del 3 aprile 2017 nonché in ragione della gravità delle conseguenze derivanti dal ritardo medesimo, nella misura giornaliera dello 0,4 per cento dell'ammontare netto contrattuale e pertanto complessivamente quantificate in Euro xxxxxxxxxx, già decurtati dall'importo contrattuale di cui al precedente art. 4.)

L'applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio a inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo da versarsi all'Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali con le modalità di cui sopra.

Restano salve eventuali sospensioni disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e per le ipotesi ivi previste.

Eventuali proroghe dei termini e sospensione dei lavori saranno consentite secondo quanto espressamente disciplinato, rispettivamente, negli articoli 27, 28 e 29 del Capitolato Speciale d'Appalto_CSA NA, cui si rinvia.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

L'Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, l'Appaltatore dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa indicato nelle schede fornitori e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010, nell'ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati

ad eseguire movimentazioni sugli stessi. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 8 - Consegna ed inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Fermo quanto previsto dall'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto_CSA NA, l'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL il documento di "Verifica dell'interesse

archeologico” redatta in sede di progetto definitivo e nei tratti individuati nella summenzionata Verifica preventiva a rischio basso, dovrà essere garantita l’assistenza costante da parte dell’archeologo professionista incaricato in possesso dei requisiti di legge. L’assistenza cautelativa è condotta sotto la direzione tecnico-scientifica della competente Soprintendenza archeologica e nel rispetto di quanto specificatamente previsto nel par. 3.7 del Capitolato speciale d’appalto_CSA NT.

Articolo 9 – Modifiche e varianti

Nessuna modifica o variante può essere introdotta dall’Appaltatore in assenza di previa autorizzazione del Committente. La violazione di tale divieto comporta il ripristino dello status quo ante a cura e spese dell’Appaltatore.

Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle modifiche o varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in aumento o diminuzione con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 43, comma 8, del D.P.R 207/2010 e ss.mm.ii, nonché dall’art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di modifica.

Per la specifica disciplina in materia di modifiche e varianti si rinvia al Capo 6 del Capitolato speciale d’appalto CSA_NA.

Art. 10 - Certificato di Collaudo

Fermo quanto previsto nel Capo 10 del Capitolato speciale d’appalto_CSA NA, l’opera oggetto del presente contratto si intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del Certificato di Collaudo che dovrà essere emesso entro il termine perentorio di 3 (TRE) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Articolo 11 - Osservanza delle norme in materia d’impiego

L’Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di

quelle che eventualmente fossero emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego di mano d'opera. L'impresa ha l'obbligo, altresì, di fornire mensilmente al Direttore dei Lavori l'importo dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate lavorative impiegate nello stesso periodo. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a produrre documentazione fotografica dell'opera che verrà eseguita nella misura e secondo le modalità da stabilire. L'Appaltatore è vincolato alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D.P.R. 07/01/1956 n. 156. Si richiama inoltre l'Appaltatore all'osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia d'impiego.

Articolo 12 - Osservanza norme contratti collettivi - Ritenute

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda, o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti di cui sopra, fatti dalla Stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte

dell'Appaltatore, il Rup provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari adempimenti.

Articolo 13 - Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi al Piano di Sicurezza e Coordinamento messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (indicato nella sequenza degli elaborati con il n. 22). L'Appaltatore resta obbligato a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre alle specifiche disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto_CSA NA al Capo 7 – Disposizioni in materia di sicurezza.

Articolo 14 - Direzione Tecnica

La Direzione Tecnica dei lavori appaltati sarà svolta dall'ing. Coccianti Francesco; lo stesso non potrà essere sostituito nella predetta funzione senza l'esplicito assenso dell'Amministrazione appaltante sotto pena della rescissione immediata del predetto contratto e del risarcimento dei danni.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto e Recesso

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e nell'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto_CSA NA, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- b) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;
- c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;
- e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 6 del presente Contratto;
- f) violazione delle norme relative al subappalto;
- g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità

presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto (All. xx);

- h) non veridicità, anche parziale, delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;
- i) mancanza, anche sopravvenuta successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità prescritti nella richiesta di offerta e nei relativi allegati;
- j) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'Affidatario;
- k) frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali o degli allegati di cui all'art. 1, indipendentemente dall'applicazione delle penali, ovvero il verificarsi di una delle circostanze previste all'art. 80 del Codice;
- l) violazione del divieto di cessione del contratto;
- m) omessa o non tempestiva comunicazione, anche in caso di stipula di subcontratto, all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p.;
- n) ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. (art. 5 comma 1 lett. b);
- o) qualora dovesse pervenire nel corso del rapporto contrattuale un'informazione antimafia con esito di accertamento della sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

Detta risoluzione espressa diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che

la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata e nei casi di cui alle lettere m) e n) del presente articolo, previa intesa con l'ANAC. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. In caso di recesso l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del c.c. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

Articolo 16 - Codice etico

L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui sopra.

Articolo 17 - Cessione del contratto e del credito

E' faLa cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell'Agenzia, manifestato ai sensi del comma 13 del predetto

articolotto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

Art. 18 - Subappalto

L'aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previsto dall'art 105 e 31 co. 8 del D.Lgs 50/2016 purché il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice Appalti e previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Il subappaltatore dovrà inoltre essere iscritto all'Anagrafe Antimafia degli esecutori in linea con quanto previsto dall'art. 30 del D.L. 189/2016.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 4 del Codice, nonché a norma dell'art. 34, comma 4, del D.L. 189/2016, essendo preclusa la partecipazione alla gara a tutte quelle imprese per le quali l'ing. Francesco Coccianti, aggiudicatario dell'incarico di Direttore dei Lavori per l'appalto in oggetto, abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20 maggio 2016 n. 76) con il titolare o con chi riveste cariche societarie delle stesse, è stata acquisita preventivamente apposita autocertificazione da parte del Direttore lavori, trasmessa in copia anche all'Ufficio Speciale della Ricostruzione, competente all'effettuazione delle verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. Operando tale preclusione anche nei confronti delle imprese in subappalto, resta salva l'esclusione del subappaltatore nei cui confronti venga accertata in corso di esecuzione del contratto la predetta circostanza di incompatibilità.

Articolo 19 – Protocollo di legalità

L'aggiudicatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione

del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. (art. 5 comma 1 lett. b).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016,

concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Articolo 20 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici, al codice civile e alla normativa applicabile in

materia di appalti di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici del 2016.

Articolo 21 - Controversie e foro competente

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro del luogo di esecuzione del contratto.

Articolo 22 - Domicilio

Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:

1 l'Agenzia del Demanio presso la Direzione Regionale Abruzzo e Molise, sede di Pescara, Piazza Italia n. 15, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via PEC all'indirizzo dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it.

2 l'Appaltatore presso la propria sede in ----- (--), via ----- n. ---, -----, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via PEC all'indirizzo -----.

Articolo 23 - Spese del contratto

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle per la registrazione, marche da bollo e consequenziali sono a carico esclusivo dell'Appaltatore che con la stipula del presente atto si impegna a corrispondere. L'imposta di bollo del presente atto è stata assolta mediante versamento a mezzo XXXXXX quietanzato in data -----, per l'importo di Euro -----.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. l'Agenzia del Demanio, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in relazione al presente affidamento, informa che tali dati verranno utilizzati in conformità alle norme vigenti e trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE e dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per

le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it

Fermo quanto innanzi previsto, l'Appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse alla esecuzione del presente appalto.

La firma elettronica del legale rappresentante dell'appaltatore comporta anche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., specifica approvazione, ove occorra, delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19.

p. l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

p. l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante